



Sommario

I NUOVI LIMITI PER LA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO	2
NUOVI LIMITI DI NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO / REVISORE NELLE SRL	2
NUOVI OBBLIGHI IN CAPO ALL'IMPRESA/SOCIETA'	3
PROCEDURA DI ALERTA E COMPOSIZIONE DELLA CRISI	4
RICHIESTE AL TRIBUNALE	4
RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI.....	5
DECORRENZA	5



I NUOVI LIMITI PER LA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Il D.Lgs. 14/2019, avente ad oggetto la riforma della disciplina delle procedure concorsuali, modifica il regime applicabile all'organo di controllo delle Srl (sindaci o revisore) tramite l'integrazione dell'art. 2477 C.c.:

- riducendo sensibilmente i limiti "dimensionali" per la nomina di tale organo;
- introducendo uno specifico obbligo di segnalazione agli amministratori nel caso in cui si profilino gli indizi di una crisi d'impresa (cd. "procedura di allerta").

In materia di controllo sulle Srl, la riforma provvede ad estendere la possibilità di richiesta:

- del controllo giudiziario da parte dei soci (art. 2409 C.c.), anche in assenza dell'organo di controllo;
- della liquidazione giudiziale della società da parte dell'organo di controllo.

NUOVI LIMITI DI NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO / REVISORE NELLE SRL

Per effetto di quanto previsto dall'art. 379, D.Lgs. n.14/2019 la nomina dell'organo di controllo/ revisore è obbligatoria se la società:

- è tenuta a redigere il bilancio consolidato;
- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- **ha superato** per due esercizi consecutivi, almeno **uno** dei seguenti limiti:
 - totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: € 2.000.000;
 - ricavi delle vendite / prestazioni: € 2.000.000;
 - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.


La **previgente disposizione** richiedeva la nomina dell'organo di controllo in caso di **superamento**, per due esercizi consecutivi, **di 2 dei 3 limiti** previsti.

Ora, inoltre, l'obbligo di nomina dell'organo di controllo / revisore **cessa se per 3 esercizi** (in precedenza, 2) **non è superato alcuno dei predetti limiti**.

OBBLIGO DI NOMINA					
PARAMETRI	RIFERIMENTO	ANTE MODIFICA		POST MODIFICA	
Attivo Stato patrimoniale	voci A), B), C), D) (al netto dei F.di ammortam. e di svalutaz.)	superamento di 2 limiti per 2 esercizi consecutivi	4.400.000	superamento di 1 limite per 2 esercizi consecutivi	2.000.000
Ricavi vendite o prestazioni	voce A1 del Conto Economico		8.800.000		2.000.000
Dipendenti occupati in media nell'esercizio	Media su base giornaliera (gg presenza di tutti i dip./ 365)		50		10

POSSIBILITA' DI CESSAZIONE					
PARAMETRI	RIFERIMENTO	ANTE MODIFICA		POST MODIFICA	
Attivo Stato patrimoniale	voci A), B), C), D) (al netto dei F.di ammortam. e di svalutaz.)	Mancato superamento di 2 limiti per 2 esercizi consecutivi	4.400.000	Mancato superamento di 1 limite per 3 esercizi consecutivi	2.000.000
Ricavi vendite o prestazioni	voce A1 del Conto Economico		8.800.000		2.000.000
Dipendenti occupati in media nell'esercizio	Media su base giornaliera (gg presenza di tutti i dip./ 365)		50		10

RIPRODUZIONE VIETATA



Si evidenzia, inoltre, che in base alla nuova formulazione del citato art. 2477 è previsto che se l'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti non provvede, entro 30 giorni, alla nomina dell'organo di controllo / revisore, la stessa è effettuata dal Tribunale oltre che su richiesta di qualsiasi interessato anche "**su segnalazione del conservatore del Registro delle imprese**" (presso la C.C.I.A.A.);

NUOVI OBBLIGHI IN CAPO ALL'IMPRESA/SOCIETA'

Per effetto di quanto disposto dall'art. 3 del D.Lgs. n.14/2019:

- **l'imprenditore individuale** deve **adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi** e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte;
- **l'imprenditore collettivo (organizzato sia sotto forma di società di persone che sotto forma di società di capitali)** deve **adottare un assetto organizzativo adeguato**, come previsto dall'art. 2086, C.c., per rilevare tempestivamente lo stato di crisi ed assumere idonee iniziative. Più specificatamente, per effetto di quanto stabilito dal nuovo comma 2 del citato art. 2086, introdotto dall'art. 375, D.Lgs. n. 14/2019, l'imprenditore, che opera in forma societaria o collettiva, deve:
 - **istituire un assetto organizzativo / amministrativo / contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa**, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale. Questo aspetto appare essere molto delicato poiché implica l'istituzione di procedure interne di controllo verificabili e, dunque, tracciabili, con notevole sforzo (non solo economico, ma anche organizzativo) per la società e l'organo amministrativo che, necessariamente, dovrà prendere in considerazione anche taluni cambi di "abitudini amministrativo-procedurali" sedimentate nel tempo;
 - **attivarsi "senza indugio" per adottare / attuare** uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il **superamento della crisi** ed il recupero della continuità aziendale.

Inoltre, con particolare riferimento alle Srl, l'art. 377 del D.Lgs. n.14/2019 modifica il 5° comma dell'art. 2475 C.c., rendendo applicabile a tali società, in quanto compatibile, l'art. 2381 C.c. sull'amministrazione delle Società per Azioni.

L'art. 2381 c.c., oltre a sancire l'obbligo di adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'impresa, prevede che **gli organi amministrativi delegati dal Cda hanno l'obbligo di riferire al consiglio di amministrazione o al collegio sindacale (o al sindaco unico o al revisore unico delle Srl), con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.**

ATTENZIONE: Le novità in esame, come disposto espressamente dal comma 2 dell'art. 389, D.Lgs. n. 14/2019, **ENTRANO IN VIGORE IL 16.3.2019.**



PROCEDURA DI ALLERTA E COMPOSIZIONE DELLA CRISI

A decorrere dal 14.08.2020 in presenza di fondati indizi di crisi, **in capo all'organo di controllo è previsto un obbligo di segnalazione nei confronti degli amministratori.**

Il debitore, all'esito dell'allerta o prima della relativa attivazione, può accedere al procedimento di composizione assistita della crisi, che si svolge in modo riservato e confidenziale dinanzi **all'OCRI (Organismi di composizione della crisi d'impresa).**

La segnalazione deve essere motivata ed indicare un termine congruo (non superiore a 30 giorni) entro cui l'organo amministrativo deve riferire in merito alle soluzioni individuate / iniziative intraprese. Tale segnalazione va effettuata, per iscritto, tramite PEC / altro mezzo idoneo ad assicurare la prova di avvenuta ricezione.

In caso di omessa / inadeguata risposta o di mancata adozione, nei successivi 60 giorni, delle misure necessarie per superare lo stato di crisi, l'organo di controllo / revisore è tenuto ad attivare la procedura di allerta esterna, informando *“senza indugio l'OCRI”* e fornendo allo stesso *“ogni elemento utile per le relative determinazioni”*.

La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo rappresenta una causa di esonero dalla responsabilità solidale dei predetti soggetti per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni / azioni successivamente poste in essere dal predetto organo, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione. Ciò a condizione che, nei casi previsti, sia effettuata la tempestiva segnalazione all'OCRI.

Gli indicatori di crisi sono rappresentati dagli **squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa nonché dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore**, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili **attraverso appositi indici** che diano evidenza:

- della sostenibilità dei debiti per almeno i 6 mesi successivi;
- delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, qualora la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione sia inferiore a 6 mesi, per i 6 mesi successivi.

A tal fine sono indici significativi:

- quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi;
- i ritardi reiterati e significativi nell'effettuazione dei pagamenti.

Gli indici sono (allo stato saranno) elaborati, con cadenza “almeno triennale”, dal CNDCEC ed approvati dal MISE con uno specifico Decreto.

Per le start-up innovative, PMI innovative, società in liquidazione e imprese costituite da meno di 2 anni saranno elaborati specifici indici.

L'impresa che, in base alle relative caratteristiche, ritiene non adeguati tali indici, ne indica le ragioni in Nota integrativa, riportando gli indici considerati idonei a far presumere lo stato di crisi. L'adeguatezza di tali indici deve essere certificata da un professionista indipendente, con una specifica attestazione da allegare alla Nota integrativa. L'attestazione produce effetti per l'esercizio successivo.

RICHIESTE AL TRIBUNALE

L'art. 37 c. 2 del D.lgs 14/2019 attribuisce espressamente dei **nuovi poteri in materia di controllo giudiziario sulla gestione degli amministratori**. In particolare viene prevista:

- a) **l'estensione dell'art. 2409 C.c. anche alle Srl**; esso è riferito alla possibilità che i soci (che possiedono almeno 1/10 del capitale sociale) facciano istanza al Tribunale per la verifica di **presunte violazioni degli amministratori** che possono recare danno alla società
- b) **la possibilità per l'organo di controllo di richiedere direttamente la liquidazione giudiziale della società.**



RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI

Con l'introduzione, da parte dell'art. 378, D.Lgs. n. 14/2019, del nuovo comma 6 all'art. 2476, C.c., il Legislatore ha inteso **responsabilizzare maggiormente gli amministratori in merito agli obblighi di conservazione del patrimonio sociale.**

È infatti **ora previsto che anche i creditori delle Srl possono proporre l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori** nel caso in cui il patrimonio sociale **risulta insufficiente al soddisfacimento dei relativi crediti.**

Inoltre è ora stabilito che:

- **la rinuncia all'azione da parte della società non impedisce ai creditori sociali di proporre l'azione di responsabilità** nei confronti degli amministratori;
- i creditori sociali **possono impugnare la transazione** esclusivamente con l'azione revocatoria, al verificarsi delle condizioni richieste.

Di fatto viene estesa anche alle Srl la disposizione già prevista per le spa dall'art. 2394, C.c.

DECORRENZA

Il citato art. 379 prevede che le Srl e le società cooperative costituite al 16.3.2019, al superamento dei nuovi limiti di cui al citato art. 2477 "devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto entro nove mesi dalla predetta data".

N.B.: Fino alla scadenza di tale termine (16.12.2019) restano valide le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo / statuto, ancorché non conformi alle nuove previsioni.

L'adeguamento si rende necessario, ad esempio, nell'ipotesi in cui lo statuto non prevede alcunché in termini di organo di controllo ovvero subordina la nomina al superamento dei limiti di cui art. 2435-bis, C.c., mentre non dovrebbe riguardare le società il cui statuto rinvia genericamente all'art. 2477, C.c.


È inoltre disposto che ai fini della prima applicazione dei nuovi limiti, è necessario avere riguardo ai **parametri dimensionali dei due esercizi antecedenti** al predetto termine, ossia **al 2017 e 2018.**

Da quanto sopra scaturiscono alcune questioni operative collegate al momento in cui è necessario procedere alla nomina dell'organo di controllo per le società che ne sono attualmente prive, nonché all'adeguamento dello statuto.

Infatti, la predetta disposizione fissa il termine entro il quale provvedere all'adeguamento mentre non stabilisce un termine specifico per la nomina dell'organo di controllo.

A tal proposito va evidenziato che nella citata Relazione illustrativa è precisato che **"il comma 3 ... fissa in nove mesi il termine entro il quale le società interessate all'evento dovranno provvedere alla compiuta costituzione degli organi di controllo. Un termine più ampio non garantirebbe il pieno funzionamento degli organi alla data di entrata in vigore della riforma - 14.8.2020 - e, soprattutto, dei sistemi di allerta".**

Da quanto sopra si potrebbe evincere che anche la nomina dell'organo di controllo possa intervenire entro dicembre 2019.



Lo Studio Negri e Associati rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.